RG n. 5351 2016/1

Tribunale di Brindisi

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro di Brindisi, dott. Francesco De Giorgi, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 6.12.2016, osserva.

IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., l'odierno ricorrente, premesso di aver conseguito il diploma accademico di conservatorio nell'a.s. 1994-95, affermava che tale titolo doveva essere considerato equipollente ai diplomi di secondo livello con valore abilitante per l'insegnamento. Sosteneva il valore abilitante di tale titolo per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso AB77, A031 e A032.

Quanto al periculum, lamentava di subire un danno irreparabile nella perdita della possibilità di essere chiamato per le supplenze di durata annuale in quanto le stesse potevano essere conferite solo a coloro che risultavano inseriti nella seconda fascia. Deduceva che l'assegnazione di tali supplenze veniva effettuata entro la fine dell'anno solare e dunque l'attesa per la definizione del giudizio ordinario gli avrebbe causato un danno irreparabile.

Ribadiva, pertanto, l'illegittimità della disposizione ministeriale che impediva l'inserimento in graduatoria e chiedeva che fosse ordinato all'amministrazione di inserirlo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi in cui era inserito.

Si costituiva il Miur il quale contestava in fatto e diritto la tesi attorea e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 6.12.2016, dopo la discussione orale, il giudice si riservava la decisione.

IN DIRITTO

L'istante ha conseguito il diploma di maturità classica e del conservatorio in data 27.9.1999.

Nel dicembre dello stesso anno la legge n.508/99 ha istituito il comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi all'art. 4, così come modificato dalla l.n.268/02, ha stabilito che: "*I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.*

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in

vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio...".

In seguito la l.n.228/12, all'art. 1 comma 102 h previsto che: "*Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.*"

Il comma107 poi ha stabilito che: "*I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*"

Il comma 107 bis, inserito dall'articolo 1, comma 10-ter, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, infine, ha stabilito che: "*Il termine ultimo di validita' ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre 2017*".

Stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, pertanto, appare illegittima la previsione del d.m.353/14 di includere nella seconda fascia di circolo e di istituto solo i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s.2001-02 e non anche i diplomati presso i conservatori ante 1999.

Non vi è, difatti, alcuna ragione di diritto che consenta il diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi.

Come detto l'art.1 comma 107 ha equiparato il diploma Afam vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. in termini Tribunale Pavia del 14.9.2016).

Al riguardo va osservato che la decretazione, in particolare il d.m.n.249/10, che ha previsto come requisito essenziale per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado oltre al possesso della laurea magistrale anche l'avvenuto svolgimento di un TFA, ovvero lo svolgimento di un PAS (come previsto dal d.m.n.81/13) risulta in contrasto con la disposizione della legge la quale, come visto, ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di secondo livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato.

Ne deriva che il ricorrente, in possesso sia del diploma di maturità classica che di quello Afam vecchio ordinamento, ha diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in quanto titolare di titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.

Sussiste anche il periculum in mora.

Il ricorrente ha dedotto che sono imminenti i conferimenti delle supplenze di durata annuale da parte dei dirigenti scolastici in favore dei docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie di circolo e istituto. Ha poi soggiunto che in base al punteggio vantato nelle proprie classi di concorso sarebbe primo nella classe AB77 e bene posizionato nelle classi A031 e A032; ne deriva la concreta e alta probabilità di essere chiamato per l'assegnazione di una supplenza annuale.

La circostanza, non contestata dall'amministrazione e confermata dalla documentazione in atti, induce a ritenere che l'attesa dell'esito del giudizio ordinario, causerebbe un sicuro danno non risarcibile per equivalente in quanto lesivo della crescita professionale del ricorrente in relazione non solo al proprio bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in relazione al punteggio da accumulare.

Il ricorso va pertanto accolto con l'inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nelle classi di concorso in cui è inserito.

La determinazione in merito alle spese verrà presa all'esito della fase di merito già introdotta.

P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso AB77, A031 e A032 nell'ambito territoriale di Brindisi
2. Spese al definitivo.

Rinvia per la trattazione del merito all'udienza del 24.5.2017

Brindisi, 13.12.2016

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Francesco De Giorgi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BRINDISI LI 14 DIC 2016
L. ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Teodoro MARIATA)